



REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

INDICE

| | |
|---|---------------|
| Art. 1 - Oggetto del Regolamento | pag. 2 |
| Art. 2 - Finalità dell'affidamento | pag. 2 |
| Art. 3 - Scelta dell'affidatario | pag. 2 |
| Art. 4 - Procedimento per l'affidamento | pag. 3 |
| Art. 5 - Contenuto dell'affidamento | pag. 3 |
| Art. 6 - Patrimonio concesso. – Manutenzioni | pag. 3 |
| Art. 7 - Durata dell'affidamento | pag. 4 |
| Art. 8 - Responsabilità del Gestore. Garanzie | pag. 4 |
| Art. 9 - Organizzazione delle Attività | pag. 5 |
| Art. 10 - Utilizzo degli Impianti Sportivi | pag. 5 |
| Art. 11 - Consumi, Imposte e Tasse | pag. 5 |
| Art. 12 - Sorveglianza e Custodia | pag. 6 |
| Art. 13 - Gestione Economica | pag. 6 |
| Art. 14 - Rendiconto della Gestione | pag. 6 |
| Art. 15 - Attività Economiche Collaterali | pag. 6 |
| Art. 16 – Tariffe | pag. 6 |
| Art. 17 - Riconsegna del Complesso Sportivo | pag. 7 |
| Art. 18 - Cessazione anticipata dell'affidamento | pag. 7 |
| Art. 19 - Penalità. Incameramento della cauzione | pag. 8 |
| Art. 20 - Trasparenza e coinvolgimento dell'utenza | pag. 8 |
| Art. 21 – Controversie | pag. 8 |
| Art. 22 - Disposizione Finale | pag. 8 |

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di scelta del contraente, il procedimento, nonché le condizioni per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali ad associazioni sportive, società e cooperative operanti nel settore.

ART. 2 - FINALITÀ DELL’AFFIDAMENTO

1. Con il presente Regolamento, il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi esistenti sul territorio;
- b) dare piena attuazione all'articolo 8 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c) realizzare una gestione dei servizi con la collaborazione di soggetti quali federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva, società sportive dilettantistiche, enti non commerciali, cooperative ed associazioni senza fine di lucro, che perseguano finalità formative, sportive, ricreative e sociali nell’ambito dello sport e del tempo libero, riconosciute dal CONI o da Enti di promozione sportiva, operanti sul territorio, che sono anche utilizzatori dei servizi, al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero, ossia una gestione che può definirsi "*partecipata*";
- d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con le attività di altre associazioni;
- e) ottenere una conduzione economica degli impianti.

ART. 3 - SCELTA DELL’AFFIDATARIO

1. Il gestore degli impianti o di ogni impianto sportivo comunale sarà scelto dall'Amministrazione Comunale tra le società ed associazioni sportive di cui alla lett. c) dell'art. 2, con priorità - a parità di condizioni - a quelle operanti nel territorio comunale, aventi esperienza nelle discipline praticabili, che ne facciano richiesta.

2. La scelta verrà operata, fatto salvo l'accertamento delle capacità ed esperienza nella gestione di impianti sportivi nonché di una struttura organizzativa adeguata dei richiedenti, da documentare con "*curricula*" formativi e professionali, sulla scorta dei criteri, da considerare nell'ordine decrescente, di seguito indicati:

- a) progetto di utilizzo dell'impianto e di sviluppo delle attività di promozione, animazione e formazione sportiva, con proposte aperte a varie discipline;
- b) impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativo/formativi comunali realizzati in modo coordinato dall'Amministrazione Comunale insieme alle associazioni ed enti interessati;
- c) radicamento nel Comune delle attività societarie
- d) progetto di manutenzione straordinaria e migliorativa;

3. Qualora l'Amministrazione non possa o non intenda procedere con le modalità prima indicate, provvederà alla scelta del gestore dell'impianto sportivo, con procedimento ad evidenza pubblica.

ART. 4 - PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO

1. L’affidamento unitario di tutti gli impianti sportivi o l’affidamento di un singolo impianto ad una o più Società/Associazioni avverrà previa approvazione da parte del Comune del progetto di utilizzo e sviluppo dell’impianto o degli impianti presentato dal gestore o dai gestori.
2. La Giunta Comunale potrà altresì disporre l’erogazione di contributi per la gestione.

ART. 5 - CONTENUTO DELL’AFFIDAMENTO.

1. La gestione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la gestione.
2. L’affidamento viene disposto con l’obiettivo di ottenere una gestione economica degli impianti.
3. In attuazione delle finalità suesposte e nell’intento di realizzare forme di partecipazione dell’utenza all’organizzazione ed erogazione di servizi, l’attività di volontariato assicurata dall’affidatario dovrà costituire parte consistente di tutta l’attività necessaria all’intera gestione.
4. L’affidatario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente, deve provvedere a suo carico al personale occorrente.
5. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del gestore. Quest’ultimo risponde in ogni caso dell’opera sia del personale assunto che del personale volontario.
6. Il gestore deve comunicare all’Amministrazione Comunale l’organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.
7. I poteri di gestione dell’affidatario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell’Amministrazione Comunale, nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione.
8. E’ vietata la cessione della gestione dell’impianto oggetto dell’affidamento, salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell’attività necessaria alla gestione stessa.
9. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell’Amministrazione Comunale, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

ART. 6 - PATRIMONIO CONCESSO - MANUTENZIONI

1. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi, facenti parte del complesso sportivo e descritti, nello stato in cui si trovano, in apposita relazione redatta dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata, corredata delle certificazioni di idoneità di legge.
2. L’affidamento comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell’intero complesso sportivo; gli interventi sugli impianti tecnologici sono riportati su scheda o su altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati medesimi.
3. Con la convenzione di gestione può essere approvato un programma di manutenzioni straordinarie e migliorative, anche realizzato direttamente dall’affidatario, con oneri a proprio carico.
4. L’affidatario può proporre all’Amministrazione Comunale di provvedere direttamente alla costruzione di nuove opere, nonché alla realizzazione delle opere di manutenzione e/o di

miglioramento. In tal caso l'Amministrazione si riserva, valutata l'offerta, di concedere a tal fine un contributo per le spese e/o con proroga della gestione.

5. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal Comune ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica.

6. Le ulteriori opere di manutenzione straordinaria restano a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva, sentito il gestore, di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo all'affidatario per l'eventuale interruzione delle attività.

7. L'affidatario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà dell'affidatario.

8. L'impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula della convenzione, su apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. Al fine di evitare ogni interruzione del pubblico servizio, dopo l'approvazione della convenzione potrà farsi luogo a consegna temporanea anticipata, senza effetto sulla data di decorrenza della gestione.

ART. 7 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

1. L'affidamento decorre dalla data di stipula della convenzione e non potrà superare i cinque anni. E' escluso ogni rinnovo tacito.

2. Una diversa durata, da stabilirsi in relazione al programma di manutenzioni straordinarie e migliorative che il gestore si impegnasse a realizzare, non può superare i dieci anni.

3. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il deperimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente affidatario, l'affidamento può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale o di comune accordo, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ DEL GESTORE. GARANZIE.

1. Il gestore risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.

2. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

3. Il gestore solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

4. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il gestore è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative.

5. Inoltre il gestore stipula apposita polizza a garanzia del patrimonio dato in uso a meno che l'Ente non abbia già stipulato una propria polizza.

6. A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione, il gestore presta inoltre idonea cauzione.

7. Detta cauzione dovrà coprire almeno le spese delle utenze annue. Nel caso in cui non fosse possibile intestare le utenze al gestore la cauzione non potrà essere inferiore ad € 5000,00.

ART. 9 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'utilizzo del complesso sportivo, compreso ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso per attività sportive e collaterali salve espresse esclusioni.
2. Per ogni singola attività il gestore ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.
3. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
4. L'organizzazione delle attività ammesse compete al gestore e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
5. Il gestore si impegna a contribuire, insieme alle altre associazioni ed organismi di partecipazione comunali, alla elaborazione e realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze socio ambientali del territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.
6. L'affidatario si impegna, altresì, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.

ART. 10 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. L'accesso agli impianti è disciplinato secondo un calendario ed orario di fruizione. La convenzione determinerà i giorni e le ore nei quali gli impianti sportivi sono messi a disposizione a titolo gratuito per scuole e/o attività sociali, culturali, celebrative, organizzate dall'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con associazioni di volontariato.
2. Il calendario e l'orario devono inoltre essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico.
3. L'affidatario ha l'obbligo di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i soggetti di cui al comma 1 del presente regolamento, compatibilmente con la disponibilità degli impianti in base alle attività del gestore.
4. Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate e registrate dal gestore.
5. I luoghi del complesso sportivo utilizzabili senza particolari autorizzazioni dell'affidatario (aree verdi, area per il pubblico) sono luoghi aperti al pubblico e come tali in essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi e in particolare il regolamento di polizia rurale ed urbana.

ART. 11 - CONSUMI, IMPOSTE E TASSE

1. L'affidatario è titolare dei contratti per tutte le utenze (luce, acqua, gas, ecc...), di cui si assume per intero ogni onere, amministrativo e di esercizio.
2. Nel caso di impossibilità ad intestare le utenze al gestore, questo si impegna a provvedere a rimborsare al Comune entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del riparto, la sua quota.
3. Sono a carico dell'affidatario le spese relative al materiale sportivo di consumo ordinario, oltre a ogni imposta e tassa, compresa la tariffa rifiuti.

ART. 12 - SORVEGLIANZA E CUSTODIA

1. Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il gestore.

ART. 13 - GESTIONE ECONOMICA

1. La particolare forma di affidamento della gestione del complesso sportivo, impone all'affidatario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata, operando scelte mirate e avvalendosi in modo prevalente del volontariato presente nel mondo sportivo.

2. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma giuridica dell'affidatario, delle quali l'Amministrazione Comunale può prendere visione, lo stesso affidatario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita.

ART. 14 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. A fini notiziali entro il quarto mese dalla chiusura del bilancio, l'affidatario presenta all'Amministrazione Comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente.

2. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione.

3. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante dell'affidatario.

4. Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli.

ART 15 - ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI

1. All'affidatario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo:

- a) il diritto di esclusiva di pubblicità;
- b) l'esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico;
- c) l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento;
- d) l'esercizio di vendita di articoli sportivi o di valenza turistica e prodotti tipici.

2. La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.

3. Ogni onere e ogni provento sono a carico ed a favore dell'affidatario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

ART. 16 - TARIFFE

1. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano all'affidatario che dovrà, in primo luogo, soddisfare le richieste di utilizzo degli impianti da parte delle Associazioni sportive breganzesi che ne abbiano fatto richiesta nei tempi idonei per la stesura del calendario stagionale

2. Le tariffe per le Associazioni breganzesi iscritte all'Albo sono determinate con provvedimenti dell'Amministrazione Comunale sentito l'affidatario.

3. Le tariffe relative all'uso degli impianti da parte di utilizzatori diversi da quanto stabilito al punto che precede, sono lasciate alla libera contrattazione tra il gestore e la società richiedente.

ART. 17 - RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

1. Entro il termine di scadenza naturale o anticipata dell'affidamento deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo.

2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.

3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per l'affidatario l'obbligo del risarcimento.

4. Nel caso di cessazione anticipata dell'affidamento l'Amministrazione, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dall'affidatario in ottemperanza a quanto stabilito con la specifica convenzione di affidamento, su perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 18 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'AFFIDAMENTO

1. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente affidatario, la gestione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale.

2. Viene pronunciata la decadenza dell'affidamento della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- a) omessa ingiustificata presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui all'articolo 14;
- b) accertamento dell'occultamento di avanzi economici o di divisioni di utili; i risultati positivi devono risultare dal rendiconto della gestione;
- c) reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni dell'Amministrazione Comunale;
- d) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
- e) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
- f) cessione della gestione.

3. L'affidamento della gestione può essere revocato nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico;
- c) per il venire meno della fiducia nei confronti dell'affidatario dovuto al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con il tipo di "*gestione partecipata*" costituente una delle finalità dell'affidamento.

4. L'affidamento può essere risolto per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per l'affidatario:

- a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
- b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
- c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
- d) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- e) gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di manutenzione straordinaria e migliorativa;
- f) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario;

5. L'affidatario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima, fatto salvo accordo con il Comune.

ART. 19 - PENALITÀ. INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE

1. Per i seguenti inadempimenti o inosservanze del presente Regolamento, si applicano, previa contestazione, le seguenti penali:

- a) per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti: € 250,00;
- b) per opere di manutenzione e pulizia ordinarie e programmate non effettuate: il 10% del valore;
- c) per ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzazione del complesso sportivo o di sue parti: € 50,00 per singoli casi individuali e € 150,00 per singoli casi di società o associazioni.

2. In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato all'affidatario un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni, l'Amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione, che nel termine di 30 giorni deve essere reintegrata dall'affidatario pena decadenza dell'affidamento.

ART. 20 - TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

1. In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività sportive e collaterali sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, viene disposto che:

- a) l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare, può rivolgersi all'affidatario-gestore che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto all'Amministrazione Comunale, alla quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente;
- b) l'Amministrazione Comunale potrà collocare presso l'impianto sportivo una cassetta per doglianze o suggerimenti.

ART. 21 - CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di affidamento della gestione.

2. Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Vicenza.

ART. 22 - DISPOSIZIONE FINALE

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento le parti dichiarano di riferirsi alle norme del codice civile in materia contrattuale.